

A.S. 2018-19

Regolamento interno della RSU del Liceo "Giorgione"

Il giorno 4 ottobre 2018 i sottoscritti componenti della RSU del Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto, Prof.ssa A. Ambrosi, Ass. Amm. Sig.ra V. Cecchetto, Prof.ssa L. Penello, hanno letto ed approvato il seguente patto.

ART 1 Finalità

I componenti della RSU assumono questi impegni per facilitare una gestione unitaria della RSU.

ART. 2 Mandato a trattare e firmare il contratto

La RSU si impegna a consultare, attraverso l'assemblea, i lavoratori della scuola sia per definire la piattaforma per la contrattazione con il dirigente scolastico, sia per decidere se firmare l'ipotesi di contratto.

La RSU considera vincolante la decisione che raccoglie la metà +1 dei presenti all'assemblea.

ART. 3 Utilizzo dei diritti sindacali

La RSU conviene di utilizzare collegialmente i propri diritti sindacali, in particolare:

- di utilizzare il proprio albo sindacale per i propri comunicati.
- di convocare l'assemblea dopo una discussione comune.

La convocazione è affidata alla Sig.ra Virginia Cecchetto che presenterà la comunicazione al Dirigente Scolastico.

- di utilizzare i permessi retribuiti di competenza per espletare le attività connesse al ruolo di componente della RSU secondo questi criteri: stabilito il monte ore calcolato come da normativa, ciascun componente disporrà di 1/3 dei permessi, da utilizzare secondo necessità.

Ogni mese la RSU verificherà lo stato di utilizzo dei permessi.

ART. 4 Regole di funzionamento interno della Rsu

La RSU è convocata su richiesta di un componente e su un ordine del giorno preciso.

Giorno ed orario della riunione sono concordate dai componenti della RSU.

La riunione è valida se sono presenti almeno due componenti su tre.

La decisione è valida se presa a maggioranza dei componenti. Il voto di astensione è considerato voto contrario.

ART. 5 Incompatibilità

La RSU conviene di interpretare l'art. 9 dell'accordo collettivo quadro sulle RSU del 7.8.98 secondo il criterio generale che la carica di RSU è incompatibile con un'altra carica in organismi istituzionali se può verificarsi un conflitto di interesse tra le due.

In particolare, ritiene che vi sia incompatibilità con la carica di:

- consigliere comunale o assessore del comune sede della scuola;
- consigliere di circoscrizione dove ha sede la scuola;
- consigliere provinciale;
- componente di segreteria di partito o movimento politico del comune sede della scuola.

La RSU conviene che non è incompatibile essere componente del Consiglio di istituto o di organi collegiali territoriali della scuola.

L'incompatibilità viene accertata in una apposita riunione della RSU. L'interessato si impegna a dichiarare entro sette giorni come intende risolvere la situazione di incompatibilità. Se, trascorso quel termine perentorio, l'incompatibilità persiste, la RSU decide sulla eventuale decadenza del componente che si presume essere incompatibile.

La decadenza da componente della RSU per incompatibilità viene comunicata al Dirigente Scolastico e ai lavoratori.

Il componente dichiarato decaduto è sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Alla luce di quanto sopra, i componenti attualmente in carica dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni precedenti e si impegnano a comunicare immediatamente ogni situazione che potrebbe dar luogo ad incompatibilità.

ART. 6 Dimissioni e rielezione della RSU

La dichiarazione di dimissione è presentata alla RSU che decide entro sette giorni.

Se le dimissioni sono accettate, l'interessato è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.

Se si dimettono, anche in tempi diversi, due dei tre componenti eletti, la RSU decade.

Come previsto dall'accordo 13 febbraio 2001, la RSU in decadenza informa i sindacati provinciali rappresentativi, al fine di indire nuove elezioni da svolgersi entro il 50° giorno dalla decadenza ed avvia le procedure elettorali entro il 5° giorno.

ART. 7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Non viene individuato alcun componente della RSU disponibile a svolgere il ruolo di RLS.

La RSU concorda di confermare nell'incarico il RLS uscente.

Il RLS uscente accetta la riconferma dell'incarico e si impegna ad informare delle sue attività i componenti della RSU e i lavoratori.

Il RLS utilizza il monte ore di permessi aggiuntivo, previsto dalla vigente normativa, per lo svolgimento del suo mandato.

ART. 8 Trasparenza

La RSU mette a disposizione dei lavoratori della scuola i suoi documenti, esponendoli all'Albo o fornendoli in visione, su richiesta, ai singoli lavoratori.

ART. 9 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme previste dall'accordo quadro 7 agosto 98 sulla costituzione ed elezioni della RSU e dal contratto quadro 7 agosto 98 sui diritti sindacali, aggiornato all'accordo del 4 dicembre 2017.

Castelfranco Veneto, 4 ottobre 2018

La Rsu del Liceo Giorgione

Firmato:

Prof.ssa Alberta Ambrosi

Ass. Amm. Sig.ra Virginia Cecchetto

Prof.ssa Lina Penello